



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 40 del 30/06/2021

OGGETTO: TARIFFE TARI PER L' ANNO 2021 - APPROVAZIONE

L'anno 30/06/2021, addì trenta del mese di Giugno alle ore 18:30 , si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente in data 25/30/06/2021, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

In ossequio all'art.73, comma 1, del DL 18/2020 e alle relative disposizioni attuative di cui alla Delibera di G.C. n.68 in data 12.03.2020, i lavori del Consiglio si sono svolti con collegamento da remoto in video conferenza, assumendo quale sede di svolgimento della seduta la sede comunale, essendo ivi presente il Sindaco Sergio Di Maio, il Presidente del Consiglio Paolo Pardini e il Segretario Generale Dott.ssa Paola Maria La Franca.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

	Nome				Nome		
1	BERNARDI ANGIOLO		X	14	LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA	X	
2	BETTI EMILIANO	X		15	MARROCU GIAMPAOLO	X	
3	BIANCHI DANIELE	X		16	MARTINI ALBERTO	X	
4	BOGGI ILARIA	X		17	MARZARO GIANMARCO	X	
5	CAMBI IACOPO	X		18	PANCRAZI MASSIMO	X	
6	CASTELLANI FRANCO	X		19	PARDINI PAOLO	X	
7	CASUCCI ANTONIO	X		20	PISANO ANGELA	X	
8	CECHELLI MATTEO	X		21	SIMONINI FRANCESCO	X	
9	DELL'INNOCENTI FRANCA	X		22	TACCINI MARIA CRISTINA	X	
10	DI LISI CINZIA	X		23	TRIGGIANI DONATA	X	
11	DIVERSI DANIELE	X		24	VITIELLO LUIGI	X	
12	GIORDANI GIACOMO		X	25	DI MAIO SERGIO	X	
13	MARMEGGI ALESSANDRO	X					

Presiede il Sig. Paolo Pardini

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale Il Segretario Comunale dott.ssa Paola Maria La Franca, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 23 Membri su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

DI LISI CINZIA, MARROCU GIAMPAOLO, MARTINI ALBERTO

Risultano partecipanti alla seduta e presenti in sede comunale collegati dalla sala giunta il Sindaco e gli Assessori:

CORUCCI FRANCESCO, CECCARELLI LARA, PAOLICCHI ROBERTA, MEUCCI GABRIELE, PANCRAZZI FILIPPO.

Il Vice Sindaco LUCIA SCATENA risulta partecipante alla seduta, collegato da remoto in video conferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Conclusione la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, per appello nominale, la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- il comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, e s.m.i., recanti la disciplina della TARI;

considerato che:

- l'art. 1, comma 651 della legge 147/2013 prevede che il Comune, nella commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999;
- a norma dell'art. 654 della legge di cui al punto precedente, il gettito della TARI deve garantire la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio, compresi i costi di gestione delle discariche ed esclusi i costi dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683 della legge 147/2013, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

visto l'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato All'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, fra cui la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e d'investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base dei costi efficienti e del principio di "chi inquina paga";

vista la deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF e s.m.i.che:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali e definite nel D.P.R. 158/1999, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda la determinazione dei costi del servizio e non regola la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dal D.P.R. 158/1999;

richiamato in particolare l'art. 6 della summenzionata delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF, il quale disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto piano economico finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le predette determinazioni;

tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Giuliano Terme è presente e operante L'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi del D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, ATO Toscana Costa, il quale svolge pertanto le funzioni dell'Ente territorialmente competente;

richiamate:

- la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF del 3 marzo 2020, la quale ha stabilito alcune semplificazioni procedurali per l'approvazione dei piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, prevedendo inoltre che, nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità dei piani economico finanziari, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente;
- la determina ARERA n. 02/DRIF/2020 del 27/03/2020, la quale fornisce chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF (MTR) e la definizione delle modalità operative per la trasmissione di piani economico finanziari;

richiamato il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.78 del 27/12/2017 e come modificato con precedente atto in data odierna, ed in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

richiamata la propria precedente deliberazione in data odierna, con cui è stato approvato il PEF validato dalla suddetta Autorità d'Ambito;

tenuto conto che il gettito del tributo, al netto delle riduzioni che comportano una minore attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del servizio pubblico di gestione dei rifiuti (compostaggio domestico, conferimenti ai centri di raccolta, rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo) dovrà garantire la copertura integrale dei costi del servizio 2021, risultante dal PEF 2021, tenendo conto altresì del contributo per le scuole statali erogato dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 655 della L. 147/2013 e delle altre voci previste dalla summenzionata determina ARERA n. 02/DRIF/2020 (recupero evasione tributaria, sanzioni, ecc...);

rilevato che sulle risorse assegnate nell'anno 2020 a ristoro delle riduzioni TARI, di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno n. 212342 del 03/11/2020, ammontanti ad € 379.635,00, residuano € 184.135,00;

ritenuto di destinare detta disponibilità alla riduzione dei costi del PEF 2021, mediante applicazione al bilancio del corrente esercizio della corrispondente quota dell'avanzo di amministrazione;

Tenuto conto invece che:

- le minori entrate conseguenti alle agevolazioni previste dall'art. 20 del suddetto regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (agevolazioni approvate dal Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013) sono finanziate con le risorse del bilancio derivanti dalla fiscalità generale;
- la riduzione TARI per l'anno 2021, a sostegno delle categorie economiche interessate dalla chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività a seguito dell'emergenza sanitaria da covid-19 (agevolazioni approvate dal Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013), di cui alla delibera di approvazione del regolamento TARI in data odierna, è finanziata attraverso l'utilizzo delle somme assegnate all'Ente a seguito del riparto del fondo di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021;
- la riduzione alle utenze domestiche (agevolazioni approvate dal Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013), di cui alla delibera di approvazione del regolamento TARI in data odierna, è finanziata in parte dal fondo di solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del D.L. 73/2021, destinato anche *“al sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”*, e in parte con le risorse del bilancio derivanti dalla fiscalità generale dell'ente;

considerato che si deve procedere alla determinazione e approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021, che devono essere modulate in modo da coprire il 100% dei costi inclusi nel piano finanziario, come di seguito rielaborati sulla base di quanto sopra:

Descrizione	Costi fissi	Costi variabili	Totale
Costi da piano economico finanziario 2021	1.403.480,00	4.452.967,00	5.856.447,00
Contributo MIUR	-3.834,35	-12.165,65	-16.000,00
Applicazione residuo fondo TARI 2020	-44.127,40	-140.007,60	-184.135,00
Riduzioni per minor attitudine a procedure rifiuti	73.571,63	233.428,37	307.000,00
	1.429.089,88	4.534.222,12	5.963.312,00

Percentuale costi fissi sul totale dei costi PEF 2021 23,96%

Percentuale costi variabili sul totale dei costi da PEF 2021 76,04%

visti:

- Il D.P.R. 158/1999 “regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, con cui sono stati stabiliti i criteri per la commisurazione della tassa sui rifiuti, prescrivendo che il totale delle entrate relative ad un determinato anno debba necessariamente essere uguale alla somma di tutti i costi;
- il Decreto Legislativo n. 116/2020, di recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare, con cui sono state apportate modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al Decreto Legislativo 152/2006, prevedendo l’eliminazione della potestà di assimilazione dei rifiuti in capo ai Comuni, con la conseguente nuova classificazione dei rifiuti e la sottrazione alla base imponibile del prelievo sui rifiuti di parti rilevanti di superfici (in particolare di quelle riferite ad attività industriali e agricole), nonché la possibilità per le utenze non domestiche di scegliere di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato per il conferimento dei propri rifiuti urbani;

tenuto conto di quanto precisato in merito alle attività “*agricole e connesse di cui all’art. 2135 del codice civile*” dalla circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 12/04/2021, con cui vengono forniti chiarimenti inerenti alcune problematiche relative all’applicazione della TARI, a seguito delle modifiche apportate al testo Unico Ambientale dal D.Lgs. 116/2020. La stessa rispetto a dette attività specifica che per le stesse deve ritenersi ferma la possibilità “*di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater della citata parte quarta del TUA*” (elenco rifiuti urbani); Prevede inoltre che, nelle more della definizione di detto rapporto contrattuale, al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti, per tali utenze “*debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio*” con il conseguente assoggettamento delle stesse alla TARI;

ritenuto di ripartire i costi fissi e i costi variabili fra utenze domestiche e non domestiche tenendo conto del maggior contributo alla raccolta differenziata delle utenze domestiche, come segue:

- Utenze domestiche 71%
- Utenze non domestiche 29%

ritenuto altresì di utilizzare, per il calcolo delle tariffe TARI secondo le modalità di cui al D.P.R. 158/1999, i seguenti coefficienti, dando atto che per il coefficiente kb, in continuità con gli anni precedenti, è stato prescelto un valore intermedio fra il minimo ed il massimo previsti nella relativa tabella, anziché il valore minimo come per gli altri coefficienti;

sulla base di quanto sopra, i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa sono quelli di seguito riportati:

a) Utenze domestiche:

- Per il calcolo della parte fissa: **ka** come da tabella 1a, area geografica “Centro”, del D.P.R. 158/1999;
- Per il calcolo della parte variabile: **kb** come da tabella 2 del D.P.R. 158/1999, valore determinato fra il minimo ed il massimo previsti, come di seguito riportato:

Occupanti	Kb min	Kb max	Ps	kb
-----------	--------	--------	----	----

1	0,60	1,00	54%	0.82
2	1,40	1,80	33%	1.53
3	1,80	2,30	18%	1.89
4	2,20	3,00	6%	2.25
5	2,90	3,60	0	2.90
6 o più	3,40	4,10	0	3.40

b) Utenze non domestiche:

- *Per il calcolo della parte fissa: kc* come da tabella 3a, area geografica “Centro”, del D.P.R. 158/1999, valore minimo;
- *Per il calcolo della parte variabile: kd* come da tabella 4a, area geografica “Centro” del D.P.R. 158/1999, valore minimo;

vista l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2021 per le utenze domestiche e non domestiche (allegato sub lett. A), determinate sulla base dei dati sopra riportati e delle banche dati dei contribuenti, applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali e dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 secondo cui gli enti locali *“deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno”*;
- i commi da 641 a 668, art. 1, della legge n.147/2013, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge 68/2014, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare il comma 683 che testualmente recita : *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;
- l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

dato atto che, in deroga alle sopra citate disposizioni legislative, l'art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021, “Decreto Sostegni”, convertito dalla Legge n.69/2021, dispone che per l'anno 2021 il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI è stabilito al 30 giugno 2021, svincolandolo così dal termine per l'approvazione del bilancio, differito al 31 maggio 2021 dal Decreto Legge 56/2021;

rilevato che il bilancio di previsione 2021, è stato approvato con propria delibera n.13 del 30/03/2021, per cui saranno apportate allo stesso le variazioni conseguenti alla definizione del PEF 2021, come validato dall'Ente territorialmente competente ed approvato in data odierna;

dato atto altresì che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito nella L. n. 58/2019, al comma 15 stabilisce testualmente che *“a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*; al comma 15 ter prevede inoltre che *“a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

visto il parere della Commissione Consiliare competente, il cui verbale è conservato in atti;

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del suddetto D.lgs. 267/2000, allegati al presente atto;

visto il parere dell'organo di revisione rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012;

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti N.23 (essendosi allontanati i consiglieri Bernardi e Giordani)

Votanti N.23

Favorevoli N.14

Contrari N.9 (Bianchi,Boggi,Casucci,Diversi,Marmeggi,Marrocu,Marzaro,Taccini,Vitiello)

Astenuti N.==

Stante l'esito della votazione, il Presidente dichiara adottata la deliberazione in oggetto

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 147/2013, le tariffe TARI per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche e non domestiche, di cui all'allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pisa nella misura del 5%;
- 4) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 1 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 e diventano efficaci, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, a seguito della pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze ;
- 5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, nei tempi previsti dall'art. 13, comma 15 ter del decreto legge n. 201/2011, convertito nella legge 214/2011;

Di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Entrate dell'Ente.
Successivamente , con separata votazione, per appello nominale, avente il seguente esito

Consiglieri presenti N.23 Votanti N.23

Favorevoli N.14

Contrari N.9 (Bianchi,Boggi,Casucci,Diversi,Marmeggi,Marrocu,Marzaro,Taccini,Vitiello)

Astenuti N.==

Il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Paolo Pardini

IL Segretario Generale
Il Segretario Comunale dott.ssa Paola Maria La
Franca

(atto sottoscritto digitalmente)

TARIFFE DOMESTICA		
N. occ.	Fisso €/mq	Variabile €
1	0,54944	126,66
2	0,60056	237,80
3	0,65167	293,37
4	0,70278	348,94
5	0,74750	450,14
6	0,78583	527,75

TARIFFE NON DOMESTICA			
TIPO ATT.	DESCRIZIONE	Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme	0,87286	2,78101
2	Cinematografi e teatri	0,79167	2,51548
3	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta	0,87286	2,79498
4	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre	1,50214	4,73749
5	Stabilimenti balneari	0,91346	2,87184
6	Sale esposizioni, autosaloni	0,66987	2,11021
7	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante	2,19231	6,95251
8	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante	1,72543	5,45021
9	Case di cura e riposo	1,80663	5,73670
10	Ospedali	1,66453	5,27552
11	Uffici commerciali, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale	1,96902	6,21883
12	Banche , istituti di credito e studi professionali	1,03526	3,27013
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all'ingrosso	1,86752	5,90440
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari	1,94872	6,18389
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,46154	4,65364
16	Banchi di mercato beni durevoli settimanali	2,19231	6,91758
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.	1,98932	6,28870
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco	1,50214	4,75147
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	1,76603	5,60393
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,64957	2,04732
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,87286	2,79498

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	6,59723	20,91344
23	Mense, tavole calde, birrerie, hamburgerie	5,41988	17,18913
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)	4,97330	15,75670
25	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all'ingrosso	3,02458	9,58678
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,02458	9,57281
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,58655	27,18118
28	Ipermercati di genere misti	2,98398	9,44004
29	Banchi di mercato generi alimentari settimanali	7,06411	22,35984
30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	1,50214	4,75147